



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 27 marzo 2018

Problematica concernente l'applicabilità dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alle Città metropolitane e alle Province, relativamente alla mancata approvazione dei bilanci.

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la nota dell'UPI prot. n. 118 del 20 marzo 2018, con la quale si richiede alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali di affrontare la problematica concernente l'applicabilità del citato articolo 141 del d.lgs. n. 267/2000 alle Province, relativamente alla mancata approvazione dei bilanci;

CONSIDERATO che la problematica rappresentata dall'UPI riguarda anche le Città metropolitane;

PRESO ATTO della discussione svolta nell'odierna seduta della Conferenza;

RILEVATO che le competenti Amministrazioni governative, l'ANCI e l'UPI hanno convenuto i contenuti della presente deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE ORIENTAMENTO

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine all'applicabilità dell'articolo 141 del d.lgs. n. 267/2000 a Città metropolitane e Province, relativamente alla mancata approvazione dei bilanci.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il bilancio di previsione, quale fondamentale documento finanziario che registra, in termini previsionali, le entrate e le spese, soggiace all'inderogabile principio costituzionale dell'annualità, fissato dall'art. 81 della Costituzione.

Il decreto legislativo n. 267/2000 prevede, all'art. 151, che gli enti locali devono deliberare entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Per il corrente anno detto termine scade il 31 marzo 2018.

L'inosservanza del fondamentale obbligo comportava, nel previgente assetto ordinamentale delle province, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000, lo scioglimento del consiglio provinciale, disposto al termine della procedura di cui al comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, *“trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio”*.

La legge 7 aprile 2014, n. 56, ha dettato alcune specifiche disposizioni in materia di bilancio, diversificando la situazione delle città metropolitane da quella delle province di nuova istituzione.

Una prima sostanziale differenza è stabilita dall'art. 1, comma 50, della legge che prevede, per le città metropolitane, l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. n. 267/2000, mentre il successivo comma 51, per le Province, dispone che in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla legge n. 56/2014.

L'art. 1, comma 8 della legge n. 56/2014, quanto al bilancio delle Città metropolitane, prevede che il consiglio, su proposta del sindaco metropolitano, adotta gli schemi di bilancio da



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

sottoporre al parere della conferenza metropolitana, a seguito del quale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.

Analogamente, per le province, il comma 55 della legge, stabilisce che il consiglio, su proposta del presidente della provincia, adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.

La legge n. 56/2014 non disciplina le conseguenze derivanti dalla mancata approvazione del bilancio da parte dei nuovi organi metropolitani e provinciali.

Alla questione non è applicabile a parere della Conferenza il principio, in via del tutto generale, enunciato a suo tempo dal Dipartimento per gli affari regionali con circolare del 23 ottobre 2014, secondo cui al fine di garantire la funzionalità complessiva del sistema di governo dell'ente, troveranno applicazione anche alle province, quali enti di area vasta, le disposizioni del d.lgs. n. 267/2000 non incompatibili con la legge, per quanto non disciplinato dalla stessa e dallo statuto.

Infatti l'ordinamento delle province previsto dal d.lgs. n. 267/2000 e la "disciplina provinciale" recata dalla legge n. 56/2014 si basano su assetti ordinamentali notevolmente diversi tra loro, non solo per funzioni e per modalità di elezione degli amministratori, ma soprattutto per tipologia di organi (presidente, giunta e consiglio, secondo il d.lgs. n. 267/2000 e presidente, consiglio provinciale e assemblea dei sindaci, secondo la legge n. 56/2017).

E' proprio l'assenza della giunta che renderebbe inapplicabile, anche in via analogica, la procedura sostitutiva prevista dal comma 2 dell'art. 141 del menzionato d.lgs. n. 267/2000, che culmina con lo scioglimento.

Analoghe problematiche valgono per le Citta metropolitane i cui organi, come evidenziato, ✓ sono il sindaco metropolitano la conferenza metropolitana ed il consiglio.

Gli orientamenti della prevalente giurisprudenza, anche di rilievo costituzionale, che la Conferenza assume come propri, hanno chiarito che il potere di intervento dello Stato, incidendo su organi democraticamente eletti, ha carattere straordinario ed eccezionale e,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

pertanto, la misura dissolutiva può essere adottata solo nei casi e per i motivi tassativamente indicati dalla legge.


Le questioni sopra prospettate e l'inderogabile esigenza di assicurare la funzionalità degli enti impongono un intervento normativo che introduca "a regime", per le Province e le Città metropolitane una disciplina puntuale per sanzionare i casi di mancata approvazione del bilancio, disciplinando il relativo procedimento.

Si osserva, al riguardo, che sin dalle prime fasi di applicazione della legge n. 56/2014 sono state elaborate proposte emendative per risolvere le problematiche evidenziate, interventi che, tuttavia, non hanno avuto seguito.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si esprime nel senso della non applicabilità dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alle Città metropolitane e alle Province, relativamente alla mancata approvazione dei bilanci.

Il Segretario

Marcella Castronovo




Il Ministro dell'Interno

Sen. Marco Minniti

